

UBS Switzerland AG – Riepilogo dei rischi legati alla compensazione indiretta

In conseguenza all'entrata in vigore, a partire dal 3 gennaio 2018, del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2017/2154 che integra il MiFIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (le **Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta**) per tutti i clienti ai quali la nostra banca offre servizi di compensazione su derivati tramite UBS AG London Branch in qualità di broker di compensazione con una controparte centrale domiciliata nell'Unione Europea (CCP UE), siamo tenuti a:

- (i) proporre la scelta tra un conto indiretto omnibus su base netta (un **Conto omnibus su base netta**) e un conto indiretto omnibus su base lorda (un **Conto omnibus su base lorda**);
- (ii) comunicare i dettagli dei diversi livelli di segregazione; e
- (iii) descrivere i rischi insiti nei diversi livelli di segregazione offerti.

Per maggiori informazioni si rimanda al Documento di comunicazione dei rischi legati alla compensazione indiretta di UBS Switzerland AG. Le definizioni dei termini utilizzati in questo riepilogo sono quelle riportate nel Documento di comunicazione dei rischi legati alla compensazione indiretta UBS Switzerland AG. Si fa presente che il termine conto indiretto omnibus su base netta (Conto omnibus su base netta) ha lo stesso significato attribuito al termine conto indiretto omnibus utilizzato nelle Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta e nel Documento di comunicazione dei rischi legati alla compensazione indiretta di UBS Switzerland AG.

Il presente riepilogo può essere d'aiuto per decidere quale tipo di conto scegliere; tuttavia Le facciamo presente che né il riepilogo né il Documento di comunicazione dei rischi legati alla compensazione indiretta di UBS Switzerland AG costituiscono una consulenza legale o di altro tipo e pertanto non vanno interpretati in tal senso. Le raccomandiamo di consultare i Suoi consulenti legali di fiducia per ottenere chiarimenti sugli argomenti trattati prima di prendere qualsiasi decisione.

Cosa deve fare

Deve valutare le informazioni contenute nel Documento di comunicazione dei rischi legati alla compensazione indiretta di UBS Switzerland AG e confermare per iscritto alla nostra banca se desidera che venga mantenuto presso il broker di compensazione un Conto omnibus su base lorda per ogni CCP UE. In assenza di istruzioni, la nostra banca richiederà al broker di compensazione di trasferire le Sue posizioni e i Suoi margini di garanzia a un Conto omnibus su base netta simile a quello già esistente.

Conto omnibus su base netta (conto standard):

Il Conto omnibus su base netta ha lo stesso livello di segregazione del Suo conto attuale. Per tale motivo, continueranno ad applicarsi le condizioni dei contratti originali stipulati con Lei, cioè il «Contratto quadro per la negoziazione di derivati e per transazioni a termine» e l'atto di «Costituzione di pegno».

Conto omnibus su base lorda (aperto dietro Sua richiesta):

Se ha scelto un Conto omnibus su base lorda La contatteremo mediante corrispondenza separata per informarla in merito alla documentazione necessaria per l'apertura di questo tipo di conto.

Le condizioni dei contratti al momento in essere tra Lei e la nostra banca non coprono i servizi di compensazione da Lei offerti ai Suoi clienti in relazione a una CCP UE. Alla prestazione di questi servizi da parte Sua potrebbero applicarsi dei requisiti aggiuntivi; pertanto deve comunicarci se intende fornirli affinché ci sia possibile stabilire, di concerto con Lei, come soddisfare i predetti requisiti. Se continuerà a lavorare con la nostra banca dopo aver ricevuto questa lettera di richiesta di informazioni, riterremo che abbia dichiarato e garantito di non usare i servizi di compensazione della nostra banca per offrire servizi di compensazione ai Suoi clienti nel contesto di un accordo di compensazione indiretta in relazione a qualsiasi CCP UE.

Trasferimento in caso di inadempimento della nostra banca

Se la nostra banca viene dichiarata inadempiente nei confronti del broker di compensazione

- (i) e Lei ha un Conto omnibus su base lorda, il broker di compensazione tenterà, dietro Sua richiesta, di trasferire («**porting**») tali Operazioni clienti e i relativi Margini di garanzia a un altro broker di compensazione (un **broker di compensazione sostitutivo**) o a un altro Cliente diretto (un **Cliente diretto sostitutivo** e, unitamente al broker di compensazione sostitutivo, un'entità sostitutiva); oppure
- (ii) qualora non sia possibile effettuare il trasferimento nel caso di un Conto omnibus su base lorda e in tutti i casi di inadempimento relativi a un Conto omnibus su base netta, il broker di compensazione chiuderà e liquiderà le Operazioni cliente e le Operazioni CCP (posizioni e Margini di garanzia compresi) che La riguardano e trasferirà alla nostra banca, per Suo conto, il ricavato della liquidazione.

Scelta del Conto omnibus su base netta:

Se decide di optare per un Conto omnibus su base netta, non potrà in alcun caso usufruire del trasferimento.

Tuttavia, anche se il trasferimento non sarà disponibile, i Suoi diritti sulle posizioni e i margini di garanzia saranno comunque tutelati in caso di insolvenza della nostra banca, in conformità alle seguenti disposizioni.

Scelta del Conto omnibus su base lorda:

Se decide di optare per un Conto omnibus su base lorda, potrà nominare un'entità sostitutiva a cui trasferire (separatamente rispetto agli altri clienti della nostra banca registrati nello stesso Conto omnibus su base lorda) le Sue Operazioni cliente e i relativi Margini di garanzia.

Tenga però presente che i dati sulle Sue posizioni e i relativi margini di garanzia saranno comunicati agli altri membri della catena di compensazione e la Sua identità sarà resa nota al broker di compensazione.

Il trasferimento dei margini di garanzia sarà effettuato dalla nostra banca trasferendo gli attivi offerti in garanzia agli altri membri della catena di compensazione o i diritti di restituzione su tali attivi a un altro broker di compensazione, mentre Lei dovrà trasferire alla nostra banca, a titolo di corrispettivo, il titolo di proprietà sugli attivi che ha depositato presso di noi.

È tuttavia possibile che il trasferimento non vada a buon fine nei seguenti casi.

1. Inadempimento di più entità UBS: se anche UBS AG London Branch in qualità di broker di compensazione fosse inadempiente, difficilmente Lei sarà in grado di ottenere il trasferimento, perché (i) la CCP applicherà probabilmente nei confronti di UBS AG London Branch il

proprio processo di gestione degli inadempimenti, mentre è improbabile che lo applichi nei confronti di UBS Switzerland AG; inoltre (ii) UBS AG London Branch stessa potrebbe essere soggetta a procedure di insolvenza e quindi non in grado di applicare le proprie procedure di gestione degli inadempimenti, sempre in riferimento ai Conti omnibus su base lorda. Le consigliamo di valutare la probabilità che UBS AG London Branch e UBS Switzerland AG si trovino simultaneamente in situazione di inadempimento.

2. Condizioni della CCP UE: se è la CCP UE ad essere inadempiente, o se la CCP UE avvia una procedura di gestione degli inadempimenti che ha delle ripercussioni sui contratti da Lei posti in essere, le procedure obbligatorie della CCP UE potrebbero influire negativamente sulle Sue possibilità di ottenere il trasferimento.
3. Condizioni del broker di compensazione: le condizioni applicabili al trasferimento delle Sue Operazioni cliente e dei relativi margini di garanzia a un'entità sostitutiva saranno definite da UBS AG London Branch. Ciascun broker di compensazione è libero di indicare il termine temporale specifico allo scadere del quale potrà gestire attivamente i propri rischi in relazione alle Operazioni cliente, se non è stato in grado di ottenere il trasferimento. Questo termine varia da un broker di compensazione a un altro. Se desidera trasferire le Sue Operazioni cliente (ove possibile), dovrà informare UBS AG London Branch e dimostrare che soddisfa tutte le condizioni previste per il trasferimento entro questo termine.
4. Condizioni dell'entità sostitutiva: l'entità sostitutiva deve inoltre impegnarsi ad accettare le Operazioni cliente e gli attivi offerti come margine di garanzia per tali operazioni. Lei può nominare un'entità sostitutiva di Sua scelta nel contesto dei Suoi accordi di compensazione, ma è improbabile che questa sia in grado di confermare l'accettazione delle Operazioni cliente prima del verificarsi di un caso di inadempimento. L'entità sostitutiva può inoltre imporre l'obbligo di soddisfare determinate condizioni, ad esempio il versamento di commissioni di standby o un margine di garanzia aggiuntivo che dovrà fornire facendo capo a Suoi averi. Se non ha nominato un'entità sostitutiva prima dell'inadempimento della nostra banca, è meno probabile che possa ottenere il trasferimento.
5. Sospensione del trasferimento: l'esecutività del trasferimento è soggetta al potere della FINMA di imporre, in relazione a misure tutelari o a procedure di risanamento prese nei confronti della nostra banca, la sospensione temporanea della «trasferibilità» dei margini o delle posizioni per un massimo di due giorni lavorativi. Se il trasferimento fosse determinato da tali misure tutelari o procedure di risanamento, non andrebbe a buon fine se la sospensione si protraesse oltre la scadenza del termine previsto per il trasferimento.

Se si realizza il trasferimento, le Sue Operazioni cliente indiretto presso la nostra banca verranno chiuse in conformità alle condizioni del Suo contratto di compensazione indiretta con noi e presupporremo che la Sua entità sostitutiva abbia posto in essere nuove Operazioni cliente indiretto/Operazioni cliente con Lei.

Procedure di gestione degli inadempimenti in caso di mancato trasferimento

In caso di mancato trasferimento, il broker di compensazione chiuderà le Operazioni cliente, effettuando i relativi calcoli finali in conformità al contratto di compensazione stipulato con il cliente.

Ove tali calcoli evidenzino un debito a carico del broker di compensazione, lo stesso dovrà versare l'importo in questione alla nostra banca (o al liquidatore fallimentare nominato) per conto dei nostri clienti. Tale importo sarà depositato in un conto separato secondo le modalità sotto descritte e non sarà ricompreso nel patrimonio della nostra banca. Si fa presente che la legge svizzera non prevede la possibilità di effettuare un pagamento diretto a Suo favore anche se Lei ha scelto un Conto omnibus su base lorda e anche se il pagamento diretto è stato concordato tra Lei, la nostra banca e il broker di

compensazione. Qualora venisse avviata una procedura di insolvenza a carico della nostra banca, questi accordi non sarebbero esecutivi ai sensi del diritto fallimentare svizzero (poiché tutti i crediti da noi vantati nei confronti del broker di compensazione appartenerebbero alla massa fallimentare e il broker di compensazione non potrebbe di conseguenza liberarsi dai propri obblighi versando detto importo direttamente a Lei).

Tuttavia, se Lei ha scelto un Conto omnibus su base lorda, il broker di compensazione potrebbe cercare di versare direttamente a Lei gli importi dovutiLe. Qualora il broker di compensazione riesca ad effettuare il pagamento diretto e, in base ai calcoli finali di chiusura delle Operazioni cliente, Lei abbia diritto a un pagamento da parte nostra, l'importo da Lei eventualmente ricevuto (o che dovrebbe ricevere) dal broker di compensazione sarà portato in deduzione dall'importo dovutoLe dalla nostra banca.

A prescindere dalla scelta di un Conto omnibus su base netta o lorda

Tutele previste dal diritto fallimentare svizzero

In caso di insolvenza della nostra banca, Lei gode delle tutele previste dall'art. 91 cpv. 2 LInFi per i Clienti indiretti in relazione ai diritti sugli attivi (margini di garanzia) e sulle posizioni (operazioni) che il Cliente diretto detiene presso il broker di compensazione per conto di tali Clienti indiretti. Ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LInFi, nella procedura fallimentare di un Cliente diretto il liquidatore è tenuto a scorporare tutti gli attivi (margini di garanzia) e le posizioni (operazioni) dei Clienti indiretti dalla massa fallimentare del Cliente diretto dopo:

- (i) aver effettuato la compensazione dei crediti vantati secondo quanto pattuito tra il Cliente diretto e il broker di compensazione in base alle procedure di gestione delle insolvenze (art. 90 cpv. 1 lett. a LInFi); e
- (ii) aver portato a termine la realizzazione mediante trattative private delle garanzie costituite da valori mobiliari o altri strumenti finanziari, il cui valore è oggettivamente determinabile (art. 90 cpv. 1 lett. b LInFi).

I diritti previsti dall'art. 91 cpv. 2 LInFi sono sanciti dalla legge e vengono esercitati automaticamente dal liquidatore svizzero in caso di insolvenza del Cliente diretto.

Chiusura delle Operazioni cliente indiretto

Se UBS AG London Branch chiude le Operazioni cliente, è probabile che vengano chiuse anche le Operazioni cliente indiretto in essere tra Lei e la nostra banca. I calcoli finali di chiusura delle Operazioni cliente indiretto saranno effettuati secondo le modalità previste dall'accordo di compensazione indiretta da Lei stipulato con la nostra banca.

Restituzione dei Margini di garanzia

A causa della struttura in base a cui i margini di garanzia sono detenuti per Suo conto dalla nostra banca nella catena di compensazione, tenga presente che Lei non può vantare alcun diritto sugli strumenti da noi offerti come margine di garanzia per le Operazioni cliente nella catena di compensazione e che i Suoi diritti saranno limitati agli attivi che ha costituito in pegno a favore della nostra banca per coprire l'esposizione da noi assunta nei Suoi confronti nel contesto delle Operazioni cliente indiretto. Lei riconosce pertanto di non poter pretendere il versamento dell'eventuale differenza positiva tra il valore degli attivi da noi offerti come margine di garanzia per le Operazioni cliente nella catena di compensazione e gli attivi da Lei costituiti in pegno a nostro favore per la nostra esposizione nei Suoi confronti nel contesto delle Operazioni cliente indiretto.

Impatto dell'insolvenza di UBS AG London Branch in qualità di broker di compensazione o della CCP UE

In caso di fallimento di UBS AG London Branch in qualità di broker di compensazione o della CCP UE, Le facciamo presente che i diritti della nostra banca (e quindi anche i Suoi) dipenderanno dalle leggi del paese in cui è costituita UBS AG London Branch o la CCP UE e dalle specifiche tutele istituite da UBS AG London Branch o dalla CCP UE. Le consigliamo di valutare accuratamente le informazioni rilevanti al riguardo e di ottenere un parere legale sui vari rischi connessi.

Prevediamo che verrà nominato un curatore fallimentare per la gestione di UBS AG London Branch o della CCP UE; i diritti da noi vantati nei confronti di UBS AG London Branch o della CCP UE dipenderanno dalla legge fallimentare e/o dalle decisioni di tale curatore; le misure, i tempi, il livello di controllo e i rischi derivanti dalla chiusura delle Operazioni cliente dipenderanno da UBS AG London Branch e/o dalla CCP, dalle norme o dagli accordi e dalla legge fallimentare applicabili.